

# CONVENZIONE

ALLEGATO "A" ALLA  
DELIBERAZIONE CC  
N. 24 IN DATA 29.11.2012  
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Erminia ZANELLA F.to Maria Donata BUONAMICO

## ART. 1

### OGGETTI E FINALITÀ

1. I Comuni di Revello, Sanfront, Rifreddo e Martiniana Po convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata la funzione di Polizia Locale, per una maggiore efficacia ed efficienza delle attività connesse a tale funzione ed ai relativi servizi perseguendo, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi:
  - a) attuazione di politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà
  - b) presenza costante su tutto il territorio delle forze associate di Polizia Locale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti
  - c) uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
  - d) coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione
  - e) la gestione standardizzata delle pratiche e delle formalità in materia di polizia amministrativa.
2. Per funzione di Polizia Locale, gestita in forma associata con la presente convenzione, si intendono gli ambiti di intervento precisati nell'allegato 1 alla presente convenzione.
3. L'allegato 1 può essere modificato in corso di convenzione su proposta della Conferenza dei Sindaci approvata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati.

## ART.2

### COMUNE CAPOCONVENZIONE E SEDE

1. Si conviene che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, la programmazione e la gestione della funzione associata di Polizia Locale siano predisposti ed adottati in nome e per conto di tutti i Comuni convenzionati dal Comune di Revello individuato come Comune Capoconvenzione, in conformità agli indirizzi stabiliti e concordati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 3.
2. Il Comune Capoconvenzione mediante propri atti dà attuazione agli indirizzi programmatici definiti dalla Conferenza dei Sindaci prevedendo nel proprio bilancio la spesa per la funzione associata di Polizia Locale ed adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi burocratici o politici.
3. Resta ferma la potestà di ogni singolo Sindaco nelle sue funzioni di autorità locale in materia di: sanità ed igiene pubblica, pubblica sicurezza, protezione civile, anagrafe, elettorale, stato civile, leva militare, statistica, e quale ufficiale di Governo nonché in tutte le altre funzioni affidategli dalla legge.
4. Rimangono, pertanto, di esclusiva spettanza di ciascun Sindaco per i provvedimenti emanati ai sensi degli art. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. riferiti ai territori di rispettiva competenza.
5. I contratti necessari per lo svolgimento della funzione associata vengono stipulati dal Comune Capoconvenzione.

6. La sede della convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione di Polizia Locale è stabilita presso la sede legale del Comune Capoconvenzione.
7. Con separata deliberazione da adottarsi da parte di tutti i Comuni convenzionati potrà essere prevista la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, cui quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti alla convenzione, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti stessi a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti.

### ART. 3

#### CONFERENZA DEI SINDACI

1. I Comuni convenzionati istituiscono una conferenza dei Sindaci o dei loro delegati, per concordare le determinazioni relative all'organizzazione, programmazione e gestione della funzione associata di Polizia Locale oggetto della presenta convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Sindaco del Comune Capoconvenzione o dal suo delegato in qualità di Presidente della Conferenza stessa obbligatoriamente due volte l'anno e precisamente nel mese di Aprile e nel mese di Settembre.
3. La Conferenza dei Sindaci può, inoltre, essere convocata, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un Sindaco dei Comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti l'organizzazione, programmazione e gestione della funzione; in caso di iniziativa da parte di un Sindaco la Conferenza deve essere convocata entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
4. La Conferenza è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei Comuni convenzionati e delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente prescritto.
5. Il Segretario della Conferenza è il Segretario Comunale del Comune Capoconvenzione che ne redige i verbali, li sottoscrive insieme al Presidente e ne cura la tempestiva trasmissione in copia ai tutti i Comuni convenzionati e la conservazione presso la sede della Convenzione.
6. La conferenza dei Sindaci adotta entro il primo anno di funzionamento della Convenzione, a maggioranza dei componenti, un regolamento relativo alle modalità del proprio funzionamento.
7. La Conferenza dei Sindaci approva tutti gli atti programmatici e necessari per lo svolgimento delle funzioni relative alla funzione associata di Polizia Locale individuati in:
  - a) proposta di regolamento di funzionamento della funzione associata, entro tre mesi dalla costituzione della convenzione, da approvare da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati
  - b) indicazione del Coordinatore della funzione associata
  - c) pianificazione della funzione e dei relativi servizi a valenza annuale e pluriennale nonché criteri per la loro attuazione
  - d) indicazioni per gli impegni di spesa annuale e pluriennale
  - e) regolamenti relativo all'organizzazione, funzionamento ed articolazione territoriale della funzione e dei relativi servizi
  - f) preventivo delle risorse annuali necessarie allo svolgimento della funzione associata di Polizia Locale;
  - g) rendiconto annuale della gestione della funzione stessa
  - h) riparto annuale delle spese
  - i) rapporti con altri enti concernenti lo svolgimento della funzione.

#### ART. 4

##### COMPETENZA TERRITORIALE

1. Il personale messo a disposizione dai Comuni per la funzione associata di Polizia Locale è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia, previa autorizzazione del competente Ufficio Territoriale di Governo (ove prescritta) e con le modalità previste dal presente atto e dal Regolamento di cui al precedente art. 3, comma 7, lettera a).
2. In detto Regolamento sono individuate l'articolazione territoriale e tecnico funzionale della funzione associata di Polizia Locale, e dei relativi servizi, che deve garantirne lo svolgimento e l'effettuazione dei relativi interventi ad opera del personale competente a favore di tutti gli Enti convenzionati nel rispetto degli indirizzi stabiliti a norma del precedente art. 3.

#### ART. 5

##### REGOLAMENTI

1. Al personale di cui al precedente art. 4, comma 1, si applica il Regolamento previsto dall'art. 7, comma 5, della Legge 07/03/1986, n. 65 e s.m.i. ove ricorrano i presupposti per la sua adozione.
2. Restano in vigore, nei territori dei Comuni convenzionati, i rispettivi Regolamenti Comunali del Servizio di Polizia Municipale, di cui all'art. 4 della Legge n. 65/1986 e s.m.i.; il personale convenzionato di Polizia Locale opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti su ciascun territorio in cui si troverà ad intervenire.
3. Restano in vigore, nei territori dei Comuni convenzionati, i rispettivi Regolamenti sull'esercizio delle funzioni (polizia urbana, polizia rurale, ecc.) adottati ai sensi del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il personale convenzionato di Polizia Locale opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti su ciascun territorio in cui si troverà ad intervenire.
4. In caso di carenza dei regolamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano i Regolamenti vigenti del Comune Capoconvenzione.

#### ART. 6

##### DURATA

1. La durata della convenzione viene stabilita in prima applicazione dalla data della stipula al 31/12/2014.
2. Entro il termine di scadenza i Comuni possono procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente Convenzione alle medesime od a mutate condizioni per periodi successivi ciascuno di anni tre. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la Convenzione medesima viene a cessare senza necessità di formalità alcuna.

#### ART. 7

##### RECESSO E RISOLUZIONE

1. Prima della scadenza stabilita dal precedente art. 6, ciascun Comune ha la facoltà di recedere, previa delibera del Consiglio Comunale, dalla presente convenzione; in tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno alla Conferenza dei Sindaci, la quale provvede a prenderne atto.

2. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione. Successivamente alla presa d'atto, la presente convenzione viene modificata ai sensi del successivo art. 17.
3. Alla risoluzione della presente convenzione con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti si può giungere al verificarsi dei seguenti casi:
  - a) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione consiliare di tutti i Comuni convenzionato, in cui venga espressamente stabilita la decorrenza della risoluzione
  - b) nel caso in cui tutti i Comuni convenzionati formino tra loro o con altri una unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., anche per la gestione della funzione di Polizia Locale, o una fusione ai sensi dell'art. 15 sempre del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; in tali casi la convenzione si considera automaticamente sciolta non appena venga formalmente costituita l'unione o avvenga la fusione.

#### ART. 8

##### AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione, deve farne domanda mediante adozione di apposita deliberazione consiliare da inviare al Comune Capoconvenzione che provvederà ad inoltrarla, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, agli altri Comuni convenzionati.
2. L'ammissione è subordinata all'accettazione del nuovo Comune da parte della totalità dei Comuni convenzionati con deliberazione consiliare in cui verranno altresì previste le conseguenti modifiche alla convenzione ai sensi del seguente art. 17.

#### ART. 9

##### PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ASSOCIATO

1. Il personale dei Comuni convenzionati necessario per garantire lo svolgimento della funzione di associata di Polizia Locale così come previsto dalla presente convenzione, viene posto in posizione di comando presso il Comune Capoconvenzione da parte dei rispettivi Comuni di appartenenza.
2. L'elenco del personale di cui al precedente comma 1 costituisce l'allegato 2 alla presente convenzione e può essere modificato in corso di convenzione su proposta della Conferenza dei Sindaci approvata dalle Giunte Comunali di tutti i Comuni convenzionati.
3. Nei casi di recesso o risoluzione di cui al precedente art. 7, il personale di cui al precedente comma 2 ritorna in carico a ciascun Comune di appartenenza.
4. Il personale comandato presso il Comune Capoconvenzione opera nell'ambito della convenzione e può essere impiegato su tutto il territorio riferito ai Comuni convenzionati.
5. Il personale comandato funzionalmente presso il Comune Capoconvenzione ed operativamente nel territorio dei Comuni associati, se in possesso della qualifica di agente di P.S., svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 65/1986.
6. Nel caso di personale che nei Comuni di appartenenza si occupi anche di altre funzioni e servizi il comando sarà parziale nelle proporzioni da stabilire nell'allegato 2.
7. Nel caso di Comuni che non comandino proprio personale in tutto o in parte presso il Comune Capoconvenzione sarà stabilita, sempre nell'allegato 2, l'entità figurativa di personale di riferimento al fine della corretta quantificazione dei servizi spettanti e del relativo onere da sostenere in sede di riparto annuale delle spese di cui al successivo art. 12.

8. Nel regolamento di cui all'art. 3, comma 7, lettera a), è previsto il contingente numerico del personale addetto alla funzione associata, in posizione di comando, secondo criteri di funzionalità e di economicità in rapporto al numero complessivo degli abitanti dei Comuni associati.
9. Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza della funzione associata di Polizia Locale potrà essere prevista un'organizzazione improntata al principio del decentramento delle funzioni per zona onde garantire una capillarità operativa pur nel rispetto dell'unicità gestionale ad opera del Comune Capoconvenzione.
10. Ogni Comune convenzionato aggiorna ed adegua la rispettiva documentazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per l'impiego del personale in convenzione; a ciascun Comune convenzionato competono, parimenti, le verifiche prescritte in materia di visite mediche periodiche dei lavoratori alle rispettive dipendenze.

#### ART. 10

##### COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE, RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO

1. Il Sindaco del Comune Capoconvenzione, su indicazione della Conferenza dei Sindaci, nomina il Coordinatore della funzione associata cui compete:
  - a) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni del personale comandato presso la Convenzione e ne coordina l'attività
  - b) ricevere le disposizioni dal Sindaco del Comune Capoconvenzione che impartisce le direttive in conformità alle determinazioni concordate nella Conferenza dei Sindaci;
  - c) ricevere le istruzioni dai Sindaci dei territori ove si trova ad adoperare per gli atti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
  - d) relazionare annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull'attività svolta dalla funzione associata.
2. La responsabilità di servizio può essere conferita:
  - a) per tutto il territorio di riferimento della Convenzione con provvedimento del Sindaco del Comune Capoconvenzione, su indicazione della Conferenza dei Sindaci
  - b) per i territori dei singoli Comuni convenzionati con provvedimenti dei diversi Sindaci competenti.
3. Le responsabilità di procedimento possono essere attribuite con provvedimento dei responsabili di servizio conformemente alle rispettive competenze ed alle necessità operative.

#### ART. 11

##### POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

1. Al personale dei Comuni convenzionati che presta servizio presso il Comune Capoconvenzione per l'attività inerente la funzione associata di Polizia Locale, si applica la normativa sul rapporto di comando, fatto salvo quanto diversamente stabilito nella presente convenzione e nel regolamento da adottarsi ai sensi del precedente art. 3, comma 7, lettera a).
2. Il personale dei Comuni convenzionati conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge, instaurando un rapporto di dipendenza funzionale con il Comune Capoconvenzione presso il quale opera in posizione di comando per l'attività inerente la funzione associata di Polizia Locale.

3. Pertanto, ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo dei dipendenti interessati, nonché la definizione del relativo trattamento economico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, è di competenza del Comune di appartenenza.
4. Ove sia nominato, ai sensi del precedente art. 10, comma 2, lettera a), il Responsabile del Servizio per tutta la Convenzione l'attribuzione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato avviene con provvedimento del Sindaco del Comune Capoconvenzione, su indicazione della Conferenza dei Sindaci; il provvedimento di nomina contiene anche le modalità di riparto della relativa spesa, da anticiparsi da parte del Comune Capoconvenzione, tra tutti i Comuni convenzionati.
5. In presenza di più responsabili di servizio l'attribuzione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato avviene autonomamente e separatamente da parte dei singoli Comuni convenzionati che in modo parimenti autonomo e separato provvedono alla loro corresponsione ed ai relativi oneri fiscali e contributivi.
6. Ove nominato, ai sensi del precedente art. 10, comma 2, lettera a), il Responsabile del Servizio per tutta la Convenzione vigila, con la collaborazione del Coordinatore della funzione, sul corretto espletamento dell'attività del personale comandato e promuove, se del caso e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dai CC.CC.NN.L., l'avvio dei procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati che andranno relazionati senza indugio all'Amministrazione di appartenenza interessata.
7. In presenza di più responsabili di servizio per i territori dei diversi Comuni convenzionati le attività disciplinari di cui al precedente comma 4 spettano a ciascuno in relazione al rispettivo ambito di competenza.

#### ART. 12

##### DOTAZIONI STRUMENTALI

1. La dotazione strumentale utilizzata dalla Convenzione può essere:
  - a) di abituale uso comune tra gli tutti gli Enti convenzionati
  - b) di normale uso singolo da parte di ciascun Ente convenzionato
2. La dotazione strumentale utilizzata dalla Convenzione che risulta dall'allegato 3 alla presente convenzione; l'allegato 3 può essere aggiornato in corso di convenzione su proposta della Conferenza dei Sindaci approvata dalle Giunte Comunali di tutti i Comuni convenzionati.
3. Nei casi di recesso o risoluzione di cui al precedente art. 7, la dotazione strumentale di cui al precedente comma 2 resta in pieno carico ai singoli Comuni convenzionati così come individuati nell'Allegato 3 stesso.
4. Ciascun Comune convenzionato provvede, per la dotazione di rispettiva proprietà, a:
  - a) tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie
  - b) tutte le prescritte assicurazioni, tributi collaudi tecnici ed amministrativi
  - c) esplicito conseguente adeguamento della copertura assicurativa per il rischio Responsabilità Civile verso Terzi.
5. Le spese sostenute per la dotazione strumentale di abituale uso comune tra tutti gli Enti convenzionati sono soggette a riparto secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

#### ART. 13

##### MEZZI FINANZIARI

1. I Comuni convenzionati provvedono al conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione mediante i trasferimenti finanziari annuali da parte dei Comuni stessi.

2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati al Comune Capoconvenzione, il quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative alla funzione associata di Polizia Locale, iscritte nei competenti titoli del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.
3. I Comuni convenzionati convengono che l'ammontare annuo dei trasferimenti a carico di ciascuno di essi, sia definito secondo le modalità di cui all'Allegato 4 alla presente convenzione.
4. L'allegato 4 può essere modificato in corso di convenzione su proposta della Conferenza dei Sindaci approvata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati.
5. I Comuni convenzionati provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale i trasferimenti determinati ai sensi del precedente comma 3 dandone comunicazione al Comune Capoconvenzione.
6. Il Comune Capo Convenzione provvederà annualmente, dopo l'approvazione del riparto annuale da parte della Conferenza dei Sindaci alla relativa comunicazione ai Comuni convenzionati.
7. I Comuni convenzionati provvederanno a regolare le quote di rispettiva spettanza come segue:
  - a) entro il 30 aprile di ciascun anno un primo acconto per l'anno in corso pari al 40% della quota di competenza relativa all'anno precedente (consuntiva o presunta);
  - b) entro il 30 novembre il conguaglio a saldo.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, così come sopra determinati, vengono applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese debbono essere comunicate per iscritto al Comune Capoconvenzione entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.
9. Eventuali contributi previsti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati per la gestione associata regolata dalla presente convenzione vengono richiesti dal Comune Capo Convenzione che provvede anche, in caso di assegnazione, al loro incasso in apposita e specifica posta del proprio bilancio.
10. Tutti i contributi assegnati vengono ripartiti e trasferiti ai Comuni Convenzionati nelle proporzioni previste dall'allegato 4.
11. Il rendiconto annuale della gestione, approvato ai sensi del precedente art. 3, comma 7, lettera g), viene trasmesso, entro venti giorni dall'approvazione, a tutti i Comuni Convenzionati.
12. Eventuali avanzi di gestione possono essere:
  - a) materialmente ripartiti tra i Comuni convenzionati nelle proporzioni stabilite dall'allegato 4
  - b) portati in riduzione delle quote a carico dei Comuni convenzionati per l'esercizio successivo sempre nelle proporzioni di cui all'allegato 4
  - c) utilizzati per l'acquisto di dotazioni strumentali di uso comune tra tutti gli Enti convenzionati.

#### ART. 14

##### MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RIPARTO DEI PROVENTI

1. Tutte le entrate incassate per l'esercizio della funzione associata di Polizia Locale sono incassate e spettano ai singoli Comuni convenzionati per la rispettiva competenza, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, comma 9.

2. I proventi delle sanzioni comminate debbono essere versati al Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo Stato o ad Ente diverso dal Comune e fatto salvo quanto previsto all'allegato 4.

#### ART. 15

##### REGISTRI OBBLIGATORI

1. I registri obbligatori relativi alle diverse attività di polizia sono tenuti da ciascun Comune convenzionato per quanto di rispettiva competenza; allo scopo di miglior gestione della funzione debbono essere previste ed attuate, soprattutto mediante strumenti informatici e nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati, forme di condivisione dei dati.
2. Ove la Conferenza dei Sindaci esprima esplicito indirizzo in tal senso, i registri obbligatori di cui al precedente comma 1 potranno essere in futuro tenuti dal Comune Capoconvenzione, anche attraverso procedure informatiche, distintamente per ogni Comune convenzionato cui dovrà essere consentita la possibilità di consultazione e copia in tempo reale dei dati di competenza.
3. In ogni caso dovrà essere garantita la consultazione dei registri medesimi da parte degli aventi diritto nelle rispetto delle modalità e delle garanzie di legge.

#### ART. 16

##### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte (costituita a da uno o più Comuni convenzionati) ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra i primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede legale del Comune Capoconvenzione.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile; le parti rinunciano, pertanto, al ricorso alla magistratura ordinaria e amministrativa.
5. La decisione degli arbitri si estende a tutti gli oneri ed i costi della controversia, compenso degli arbitri stessi compreso.

#### ART. 17

##### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione può essere modificata o integrata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati con provvedimenti deliberativi aventi identico contenuto, con l'eccezione di quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2, per quanto concerne l'Allegato 2 e dal precedente art. 12, comma 2, per quanto concerne l'Allegato 3.

ART. 18

SPESE DI CONVENZIONE

1. Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione (bolli, registrazioni, ecc.) saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

ART. 19

DISPOSIZIONI DI RINVIO ED ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa ampio ed esaustivo riferimento a tutta la normativa tempo per tempo vigente in materia ed alle disposizioni applicabili dei Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati di Lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali, con automatico adeguamento alle sopravvenute disposizioni cogenti del presente atto senza necessità di formalità alcuna.
2. All'atto dello scioglimento della presente convenzione per scadenza del termine la Conferenza dei Sindaci provvederà, ove non sia disposto il rinnovo, all'approvazione degli atti di gestione finale, all'accertamento e successive liquidazione di eventuali attività in relazione alla quota di partecipazione di ciascun Ente convenzionato.

# ALLEGATO 1

## AMBITI DI INTERVENTO

### SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

#### a) SERVIZI AMMINISTRATIVI - AFFARI INTERNI

Gestione amministrativo - contabile della Convenzione, predisposizione delle relazioni, gestione del personale sotto il profilo operativo, gestione dei beni, ripartizione dei costi, ripartizione dei ricavi

#### b) SERVIZI OPERATIVI

mantenimento costante dei collegamenti tra la sede del Servizio associato di Polizia Locale e i Sindaci o loro delegati al fine di coordinare gli interventi ed assicurare efficacia e celerità al servizio di polizia.

#### c) POLIZIA URBANA

- Ufficio del Sindaco

attività di vigilanza, sopralluoghi per accertamento dello stato dei luoghi, attività di redazione del rapporto di servizio, presentazione al Sindaco di tutti i rapporti di polizia.

- Rispetto dei regolamenti di Polizia Urbana.

#### d) POLIZIA AMBIENTALE

Attività di vigilanza, accertamento violazione, istruttoria conseguente, segnalazione altri organi in materia di :

- Edilizia cantieri edili, cantieri stradali, movimenti terra.

- Ecologia: inquinamento suolo, acqua, aria, acustico, raccolta, conferimento, trasporto rifiuti, raccolta essenze protette, detenzione fauna selvatica, caccia, pesca , commercio e detenzione animali d'affezione,attività agricole, forestali, pastorali

- Polizia mortuaria

attività cimiteriali

aziende di trasporto funebre

Polizia tributaria: su segnalazione degli uffici competenti.

d) POLIZIA GIUDIZIARIA

- Attività delegate

esecuzione atti, indagini su incarico della Magistratura, notificazione atti di P. G.

- Attività d'iniziativa

ricezione di denunce e querele, repressione reati in genere con particolare riferimento alle materie sopra esposte, indagini su notizie acquisite.

e) POLIZIA STRADALE

- Viabilità:

attività di controllo del traffico, pattugliamento stradale, rilevazioni con strumenti tecnici, scorte trasporti eccezionali, rilevazioni incidenti stradali.

SERVIZIO DI POLIZIA COMMERCIALE

Controllo dell'attività di Artigiani, Commercianti in sede fissa, Agenti Rappresentanti, Mediatori, Agricoltori, Allevatori: attività di vigilanza, accertamenti di inizio, modificazione, cessazione attività, redazione del rapporto di servizio.

- Commercio su aree pubbliche:

attività di vigilanza, controllo sullo svolgimento dei mercati e sulle attività itineranti.

SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

POLIZIA DI SICUREZZA

Controllo sulle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza, attività di sorveglianza sui locali di Pubblico esercizio, servizi di ordine pubblico e altre attività connesse.

- Varie

attività di tutela del patrimonio stradale, rilascio autorizzazioni provvisorie urgenti per lavori stradali, sicurezza della circolazione, controllo attività di autotrasporto.

## ALLEGATO 2

**ELENCO DEL PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI NECESSARIO PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

Posto vacante	Responsabile del Servizio Associato , Comandante	Q.F. D
Isp. A.C.C. - P.M. BOCCON Ferdinando	dipendente del Comune di Revello	Q.F. C4
Ag. P.M. MONGE Maurizio	dipendente del Comune di Revello	Q.F. C1
Ag. P.M. CARENA Carlo	dipendente del Comune di Sanfront	Q.F. C1
Ag. P.M. CASTELLETTO Davide	dipendente del Comune di Sanfront	Q.F. C1
Ass. P.M. PASERI Giovanni	dipendente del Comune di Rifreddo	Q.F. C5
Ass. P.M. MEINERI Donatella	dipendente del Comune di Martiniana Po	Q.F. C3

## ALLEGATO 3

### DOTAZIONE STRUMENTALE

NUMERO PROGRES.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ'
1	Armadio in metallo a 2 ante e ripiani marrone cm. 40 x 100 x 190	1
2	Cestino getta carta in plastica	3
3	Crocefisso in legno	1
4	Cartina topografica incorniciata Provincia di Cuneo cm. 130 x 100	1
5	Fax Samsung SF-650	1
6	Sedia per scrivania in panno rosso	2
7	Portaombrelli in ferro	1
8	Kit emergenza soccorso stradale	1
9	Sedia con imbottitura in pelle nera orientabile, montata su ruote, con schienale alto	1
10	Sedia con imbottitura in pelle nera orientabile, montata su ruote	2
11	Armadio in metallo colore grigio chiaro 2 ante scorrevoli cm. 45 x 180 x 200	1
12	Schedario classificatore in metallo con 4 cassetti cm. 68 x 50 x 140	1
13	Tavolo dattilo con 5 cassetti in plastica cm. 60 x 120	1
14	Scrivania colore grigio chiaro con cassetiera a 3 cassetti cm. 80 x 180	1
15	Scrivania colore grigio chiaro con cassetiera a 4 cassetti cm. 80 x 140	1
16	Tavolo portastampante cm. 80 x 140	1
17	Bancone in noce con 3 cassetti, 8 ripiani, 2 piani appoggio lunghezza cm. 360 altezza cm. 100	1
18	Armadio in legno rivestito in laminato bianco (vestiario) con 2 cassetti e 4 ante cm. 60 x 90 x 230	1
19	Armadio di sicurezza mod. 331 1/1 KC-96 con 2 tavolette grandi	1
20	Scrivania Teorema Orfice cm. 180 x 80 x 72	1
21	Raccordo d'angolo 90°	1

NUMERO PROGRES.	DESCRIZIONE	QUANTITA'
22	Scrivania Teorema Office cm. 140 x 80 x 72	1
23	Cassettiera 3 cassetti su ruote cm. 42 x 52 59	1
24	Mobile basso 2 ante Teorema Office cm. 90 x 46 x 72	2
25	Mobile medio a giorno Teorema Office cm. 90 x 44 x 133	2
26	Armadio portabiti 280x60x223 (2 ante c/appendiab. cm. 92,4 x 60 x 223)	1
27	Appendiabiti a muro 6 posti cm. 90 x 15	2
28	Lampade da tavolo	2
29	Sedia ufficio in similpelle	1
30	Tappeti moquette punto colore autunno	3
31	Deumidificatore DELONGHI TASCIUGO DS 105	1
32	Calcolatrice Citizen CX-185 III	1
33	Armadio in legno con anta in vetro (nel bagno)	1
34	Computer portatile HP G62	1
35	Stampante Epson B-500 DN	1
36	Stampante LEXMARK 2391 Plus	1
37	Stampante EPSON STYLUS COLOR 1520	1
38	Stampante Multifunzione LEXMARK X 1270	1
39	Computer NS Desktop Pentium IV 3,20 Ghz	1
40	Video Sync Master 713 BM	1
41	Gruppo continuità UPS Metasystem	1
42	Autovettura Fiat Punto 55 targata AJ 826 CT	1
43	Autovettura Fiat Punto targata DA 677 CV	1

## ALLEGATO 4

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

La spesa per il servizio associato di Polizia Locale che il Comune capo convenzione dovrà sostenere anche per conto degli altri Comuni per carburanti, manutenzione, stampati, energia elettrica, telefonica, informatiche, etc., si quantifica convenzionalmente come segue:

- a) 10% della spesa consolidata a consuntivo 2010 per il funzionamento del servizio di polizia del Comune Capoconvenzione e ammontante a €. 1.000, tale importo annualmente verrà aggiornato secondo lo stanziamento a bilancio del Comune Capoconvenzione;
- b) 20% degli introiti che ogni Comune convenzionato realizzerà in conseguenza dell'attività repressiva, la cui riscossione comporta adempimenti e costi aggiuntivi per il Comune Capoconvenzione che ne gestisce gli adempimenti istruttori.

La spesa come sopra quantificata viene ripartita fra tutti i Comuni in proporzione al numero degli abitanti al 31 dicembre di ogni anno.